



COMUNE DI CATANZARO

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. _____ del _____

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 – Vigilanza

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ'

- Art. 4 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità
- Art. 5 - Comportamenti vietati sulle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico
- Art. 6 – Individuazione delle aree urbane da sottoporre a tutela del decoro ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legge sulla sicurezza 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modifiche nella Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 e, successivamente, modificato dall'art. 21, comma 1, lett. a) e b) del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, nella Legge 1 dicembre 2018, n. 132
- Art. 7 - Assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 8 - Prevenzione dei danneggiamenti
- Art. 9 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi e uso di mezzi recanti molestia
- Art. 10 - Pericolo di incendi ed esalazioni moleste
- Art. 11 - Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi
- Art. 12 - Articoli pirotecnici e fuochi d'artificio
- Art. 13 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici
- Art. 14 - Trasporto di oggetti pericolosi
- Art. 15 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica
- Art. 16 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri
- Art. 17 - Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali
- Art. 18 - Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITÀ', IGIENE E PUBBLICO DECORO

- Art. 19 - Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro
- Art. 20 - Attività di carico e scarico di merci e materiali
- Art. 21 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere
- Art. 22 - Attività proibite e uso del suolo pubblico
- Art. 23 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico
- Art. 24 - Recinzione e manutenzione terreni
- Art. 25 - Tende, insegne, mostre, targhe e monumenti¹⁸
- Art. 26 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri
- Art. 27 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane
- Art. 28 - Pulizia fossati

CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

- Art. 29 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone
- Art. 30 - Rumori e schiamazzi per le strade
- Art. 31 - Disturbo procurato da detenzione di cani o altri animali
- Art. 32 - Disturbo procurato dall'uso di dispositivi antifurto
- Art. 33 - Abitazioni private
- Art. 34 - Strumenti musicali
- Art. 35 - Biblioteche civiche

CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

- Art. 36 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa
- Art. 37 - Negozi e articoli per soli adulti
- Art. 38 - Obbligo di vendita delle merci esposte
- Art. 39 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada
- Art. 40 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune
- Art. 41 - Mestieri ambulanti e altre attività
- Art. 42 - Pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti
- Art. 43 - Raccolta vestiario o altri oggetti usati
- Art. 44 - Commercio in forma itinerante
- Art. 45 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

TITOLO III- RIMESSA IN PRISTINO E SANZIONI

CAPO I - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

- Art. 46 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità
- Art. 47 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

CAPO II - SANZIONI

- Art. 48 - Sistema sanzionatorio
- Art. 49 - Sanzioni e procedure
- Art. 50 – Entrata in vigore e abrogazione di norme previgenti

SCHEMA RIASSUNTIVO SANZIONI

ALLEGATO A perimetrazione LIDO ai sensi art. 6

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art. 118 della Costituzione e dall'art. 158 c. 2 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112.
2. Per “**polizia amministrativa locale**” si intende, l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti, ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche, giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art. 159 c. 2 del D.Lgs. 31/03/1998 n.112.
3. Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro;
 - pubblica quiete e tranquillità delle persone;
 - disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;
 - mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone.
4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.
5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine “Regolamento” senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, si definiscono:
 - a) “**ambiente urbano**” l'insieme delle relazioni complesse che intercorrono tra le componenti sociali, urbanistiche, fisiche e biologiche della città. L'equilibrio tra spazio pubblico e spazio privato, socialità e riservatezza, funzionalità e bellezza, lavoro e tempo libero, fra diverse realtà sociali e diverse generazioni, serve a garantire le condizioni ideali di vita;

- b) **“arredo urbano”** l’insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano. Tale insieme si riferisce all’abitabilità dello spazio pubblico e privato come panchine, tavoli, fontane, elementi artistici, fioriere, portarifiuti, pensiline, cancellate, recinzione ecc.; alla viabilità e alla segnaletica come semafori, pannelli informativi, cartelli stradali, targhe, paracarri, dissuasori ecc.; ai sistemi di illuminazione pubblica lampioni, fari ecc.
- c) **“artisti di strada”** coloro che, non essendo soggetti all’autorizzazione di cui all’art. 69 del T.U.L.P.S., svolgono attività su suolo pubblico o ad uso pubblico senza l’impiego di palcoscenico, di platea, di apprezzabili attrezzature ed esprimono la loro arte tramite espressioni di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire e di intrattenere i passanti senza pretendere alcun compenso, ma avvantaggiandosi di eventuali offerte spontanee degli spettatori (es. giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti ecc.);
- d) **“assistenza alle persone”** il sostegno delle persone malate o disperse, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l’attività volta al sostegno dei minori non accompagnati;
- e) **“campeggio”** l’installazione di una tenda per dimorarvi anche temporaneamente oppure la sosta con autoveicolo, autocaravan o caravan fuori dalle apposite aree attrezzate con attendamento e/o presenza di tavoli, sedie, fornelli ecc. e/o con il veicolo che emette deflussi propri e/o occupa la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio del veicolo medesimo;
- f) **“convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro”** tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all’armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l’insieme degli atti che rendono l’aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
- g) **“educazione alla legalità”** le azioni che il comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici;
- h) **“fruizione di beni comuni”** il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni;
- i) **“mestiere ambulante”** (ex art. 121 T.U.L.P.S.) l’attività effettuata su area pubblica e consistente in un servizio ai passanti, che può comprendere la custodia o il noleggio di cose o animali, la pulizia della persona e delle cose, ovvero le dimostrazioni e l’esercizio d’arte, di ballo e di recitazione, di abilità, di piccolo intrattenimento o spettacolo anche musicale tramite esibizione personale e produzione di opere dell’ingegno a carattere creativo, a scopo di lucro con raccolta di offerte o tariffa ma senza vendita di merce;

- j) **“pubblica decenza”** bene tutelato dal legislatore che regola, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ogni comportamento, espressione o scritto contrario alle norme di riserbo e convenienza sociale;
- k) **“pubblica quiete e tranquillità delle persone”** la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- l) **“pubblica incolumità”** l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
- m) **“spazi e aree pubbliche o a uso pubblico”** luoghi fisici caratterizzati da un uso sociale collettivo e/o su cui non sia esercitato alcun uso esclusivo;
- n) **“utilizzo di beni comuni”** l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione;
- o) **“sicurezza urbana”** *“il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni”* come previsto dall'art. 4 D.L. n. 14/2017, convertito con L. n. 48/2017.

Art. 3 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli appartenenti alle Forze di Polizia e Polizia Locale, agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, agli altri soggetti ai quali è riconosciuta la competenza da norme statali o regionali.
2. Il personale indicato al comma 1 può, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ'

Art. 4 - Sicurezza urbana e pubblica incolumità

1. Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali e, per quanto di competenza, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.
2. Nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, è fatto divieto a chiunque di causare pericolo all'incolumità delle persone, alle loro attività o alla loro libera e tranquilla circolazione, e di creare turbativa e/o causare molestie o disturbo.
3. E' fatto divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta capacità motoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo: occupando le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimani delle gradinate, i percorsi per non vedenti e gli altri spazi destinati ai disabili.
4. Per particolari esigenze di sicurezza e di tutela della pacifica convivenza civile il Sindaco, con ordinanza contingibile e urgente, può vietare comportamenti che risultino non consoni al decoro dell'ambiente ed alla pubblica decenza oppure che possano arrecare disturbo e senso di insicurezza o creare limitazioni o intralci alla normale fruibilità degli spazi pubblici e privati da parte dei cittadini e dei residenti in particolari aree vie e piazze cittadine, laddove, si venga a creare una situazione di allarme sociale legata a fenomeni di tale genere. Può, altresì, in occasione di manifestazioni sportive oppure altri eventi che registrano una presenza numerosa di persone (ad esempio in occasione concerti, feste di quartiere, ecc.), vietare o limitare la vendita/somministrazione/consumo di bevande in bottiglie di vetro e/o in contenitori di qualunque genere e/o di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di qualunque specie e materiale.

Art. 5 Comportamenti vietati sulle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico

1. Sulle strade, spazi ed aree pubbliche o ad uso pubblico è vietato lo stazionamento e/o l'occupazione dei luoghi a quei soggetti che, con i seguenti comportamenti, impediscono la libera accessibilità e fruizione ai cittadini:
 - a) bivaccare con il consumo di alimenti e bevande disseminando rifiuti e compromettendo l'igiene degli spazi pubblici;
 - b) bivaccare, con condotte lesive del decoro e/o della quiete pubblica;
 - c) intrattenersi, rendendosi responsabili di atti di danneggiamento dell'arredo urbano e/o comunque utilizzandolo impropriamente, attuando comportamenti potenzialmente lesivi per l'incolumità delle persone e/o di disturbo per il loro libero utilizzo;
 - d) stazionare al di fuori delle aree pertinenziali dei pubblici esercizi autorizzati, con il consumo di alimenti e bevande alcoliche o superalcoliche, con schiamazzi e comportamenti di disturbo;
 - e) stazionare facendo uso, individualmente o in gruppo, di sostanze stupefacenti;

- f) stazionare al fine di cedere a qualsiasi titolo, sostanze stupefacenti;
- g) esercitare l'accattonaggio c.d. molesto, intendendosi come tale la richiesta di elemosina/denaro fatta con modalità minacciose, ostinate e insistenti o irritanti, o che possa offendere la pubblica sensibilità, mediante l'ostentazione di piaghe, ferite, mutilazioni, simulando disabilità o adoperando mezzi fraudolenti per suscitare l'altrui pietà oppure attuato con azioni che turbino e/o rendono difficoltoso il libero utilizzo e/o accesso delle strade, spazi ed aree pubbliche o ad uso pubblico.

Art. 6 – Individuazione delle aree urbane da sottoporre a tutela del decoro ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legge sulla sicurezza 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modifiche nella Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 e, successivamente, modificato dall'art. 21, comma 1, lett. a) e b) del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, nella Legge 1 dicembre 2018, n. 132

1. Fermo il rispetto del diritto alla circolazione sancito dall'art. 16 della Costituzione, l'esercizio di tale diritto non deve avvenire in contrasto con il diritto all'integrità fisica e psichica degli altri cittadini, e deve essere consentita l'accessibilità e la libera fruibilità degli spazi pubblici, da parte di tutta la collettività.
2. Chiunque ponga in essere le condotte di cui all'art. 5 del presente Regolamento, che impediscano di fatto l'accessibilità e la fruizione delle *infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze* oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00 prevista dal D.L. n. 14/2017, convertito con Legge n. 48/2017 per la condotta illecita, potrà, contestualmente, essere soggetto all'ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 10 del D.L. n. 14/2017 convertito con Legge n. 48/2017.
3. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017, convertito con Legge n. 48/2017, e, successivamente, modificato dall'art. 21, comma 1, lett. a) e b) del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, nella Legge 1 dicembre 2018, n. 132, si individuano di seguito le aree/strutture/siti/luoghi soggetti alle disposizioni di cui all'art. 9 commi 1 e 2 ed art. 10 del Decreto Legge sulla sicurezza 20 febbraio 2017 n. 14:
 - a) Aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze presenti nel territorio comunale ed in particolare: quelle delle Ferrovie dello Stato, quelle dell'A.M.C. Spa, quelle delle Ferrovie della Calabria, nonché il Porto di Lido;
 - b) Aree su cui insistono Ospedali, Case di cura, Cliniche e ogni tipologia di presidio sanitario, ivi compresi ambulatori veterinari, entro 300 metri dai loro ingressi e dalle loro pertinenze e parcheggi;
 - c) Aree su cui insistono Scuole, plessi scolastici, siti e sedi universitarie entro 300 metri dai loro ingressi e dalle loro pertinenze e parcheggi;

- d) Aree su cui insistono Musei, Istituti e luoghi della cultura entro 300 metri dai loro ingressi e dalle loro pertinenze e parcheggi;
 - e) luoghi interessati da consistenti flussi turistici quali:
 - “quartiere LIDO” con la seguente perimetrazione di cui all’Allegato A: Piazza Anita Garibaldi – Via Bausan – Via Lungomare Stefano Pugliese – Via Murano – Via Progresso – Piazza Anita Garibaldi;
 - “CENTRO STORICO” relativamente alle seguenti vie/piazze: Corso Mazzini - Piazza G. Matteotti – Piazza Giuseppe Garibaldi (San Giovanni) – Piazza Basilica Immacolata (Prefettura) – Piazza B. Grimaldi – Piazza Cavour – Piazza Le Pera – Piazza Roma – Via F. de Seta (Bellavista);
 - f) aree destinate allo svolgimento di fiere e mercati, in particolare: “Fiera San Lorenzo”, “Fiera Madonna di Porto Salvo”, “Fiera di Sant’Antonio”, “Fiera di San Vito”, “Mercato settimanale di Santa Maria il martedì”, “Mercato settimanale di Materdomini il mercoledì”, “Mercato settimanale di Lido il giovedì” e “Mercato settimanale di Catanzaro Nord il sabato”, nonché le aree ed i luoghi dove si svolgono sagre e feste di quartiere, in particolare, nel mese di settembre, la Festa di Pontegrande, la Festa di Santa Maria, la Festa di Siano;
 - g) luoghi dove si svolgono pubblici spettacoli;
 - h) aree e luoghi adibite a verde pubblico, in particolare: “Villa Margherita”, Villa Pepe”, “Parco della Biodiversità”, “Giardini San Leonardo”, “Parco Gaslini”, “Pineta di Giovino”;
4. Ai sensi dell’art. 817 Codice Civile e per gli effetti di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 9 D.L. n. 14/2017 convertito con Legge n. 48/2017, sono pertinenze delle infrastrutture destinate alla mobilità, a titolo esemplificativo: i mezzi di trasporto, le aree accessorie alla struttura primaria quali viali d’ingresso, gli spazi e le aree verdi, le scale, le gradinate, i piazzali, i parcheggi a servizio dell’infrastruttura di trasporto, le fermate, le pensiline, i capolinea e le stazioni degli autobus del trasporto pubblico urbano ed extraurbano.
5. Ai sensi dell’art. 9 comma 3 del Decreto Legge sicurezza 20 febbraio 2017 n. 14, nei confronti di colui il quale, nelle aree e luoghi indicati nel precedente comma 3 del presente articolo:
- a) *venga trovato in stato di ubriachezza* (art. 688 del Codice Penale);
 - b) *compia atti contrari alla pubblica decenza* (art. 726 del Codice Penale);
 - c) *eserciti il commercio abusivo su aree pubbliche oppure non rispetti i limiti e i divieti stabiliti* (art. 29 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
 - d) *eserciti abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine* (art. 7 comma 15-bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 - Codice della strada);
- ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative specificatamente previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'articolo 29 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché dall'articolo 7, comma 15-bis, del Codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è disposto contestualmente l’ordine di

allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del medesimo Decreto Legge sicurezza 20 febbraio 2017 n. 14.

6. Con Deliberazione della Giunta Comunale, secondo i principi stabiliti dalle normative vigenti in materia di sicurezza urbana e decoro urbano, le aree da sottoporre a tutela possono essere integrate e/o modificate;

Art. 7 - Assunzione e/o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Nelle aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, al fine di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza, è vietato:
 - a) assumere sul posto sostanze stupefacenti o psicotrope di qualsiasi tipo;
 - b) compiere atti preparatori o anche solo atti che preludono all'assunzione sul posto di sostanze stupefacenti.
 - c) cedere a qualsiasi titolo, sostanze stupefacenti
2. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia, qualora il comportamento impedisca di fatto l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture della mobilità, o delle relative pertinenze, oppure delle aree a tutela del decoro individuate all'art. 6 comma 3 del presente regolamento, verrà altresì ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del D.L. n. 14/2017 convertito con Legge n. 48/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Art. 8 - Prevenzione dei danneggiamenti

1. Ogni frequentatore di luoghi pubblici non deve col proprio comportamento, imbrattare, diminuire la funzionalità o danneggiare le strade, le aree e gli spazi comuni agli edifici, i ponti, le attrezzature, gli arredi, i veicoli pubblici, i monumenti e quant'altro sia posto alla fruizione della collettività.
2. E' proibito salire o arrampicarsi sui monumenti, superare le recinzioni apposte a tutela dei beni pubblici.
3. E' proibito collocare senza espressa autorizzazione su elementi del patrimonio pubblico e su arredi urbani, in particolare su alberi, muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti: oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili. E' obbligato in solido con il trasgressore, ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81 e dell'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 507/93, il beneficiario del messaggio pubblicitario/commerciale privo di autorizzazione.

Art. 9 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi e uso di mezzi recanti molestia

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, in luogo pubblico o da luogo privato è vietato il lancio di sassi, sostanze, liquidi o qualsiasi oggetto che possa mettere in pericolo, recare disturbo, bagnare o imbrattare persone, animali, cose, edifici o aree ad uso pubblico.

Art. 10 - Pericolo di incendi ed esalazioni moleste

1. In tutto il territorio comunale è fatto divieto di accendere fuochi liberi per bruciare qualsiasi materiale.
2. Fuori dai centri abitati è permesso il raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri di materiali vegetali, con le seguenti modalità:
 - a) ad una distanza di almeno 50 mt. dalle strade pubbliche;
 - b) ad una distanza di almeno 100 mt. dalle abitazioni e dalle zone boscate;
 - c) il fuoco deve essere sorvegliato fino al suo completo spegnimento.Nel caso fosse impossibile il rispetto delle distanze dalle abitazioni e strade pubbliche la combustione deve essere effettuata in fossa e il presidio deve essere effettuato con idonei mezzi di spegnimento.
3. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. L'Ente e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale, laddove sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana.
4. E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.
5. E' fatto, inoltre, divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.
6. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche salvo autorizzazione. Nel rispetto delle disposizioni vigenti è consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

Art. 11 - Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi

1. E' fatto divieto a chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, in luoghi pubblici o privati, non adibiti allo scopo o non autorizzati, arrecando pericolo o grave disturbo alla quiete pubblica.
2. E' vietato il lancio di oggetti accesi.

Art. 12- Articoli pirotecnici e fuochi d'artificio

1. Ferma restando l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, nelle aree pubbliche dei centri abitati del territorio comunale è vietato, salva quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione Comunale, far esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli aventi un livello di rumorosità trascurabile (Cat. F1 ed F2 di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 123/2015).

2. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, in tutto il territorio del Comune, in casi di assembramento spontaneo o meno, salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione Comunale.
3. E' sempre fatto obbligo ai proprietari di animali d'affezione di vigilare e attivarsi affinché il disagio determinato dagli scoppi non porti gli animali alla fuga esponendoli al rischio di smarrimento e/o investimento
4. Le violazioni di cui sopra comportano l'obbligo della cessazione dell'attività vietata e la rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o le aree frequentate, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.
2. E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

Art. 14 - Trasporto di oggetti pericolosi

1. E' fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare, pericolo per la collettività.

Art. 15 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento urbanistico edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio pubblico e privato e le relative pertinenze, in buono stato di manutenzione, pulizia e decoro in ogni sua parte, al fine di prevenire pericoli, cadute, allagamenti, incendi.
2. Al fine di garantire l'igiene, la prevenzione incendi e la stabilità degli immobili gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi, dei depositi, della tipologia degli oggetti detenuti. E' altresì obbligatorio conservare e mantenere in condizione di pulizia e decoro i muretti e cancelli di recinzione, le targhette relative ai numeri civici, ai numeri interni e le targhe riportanti i dati dell'amministratore di condominio.
3. E' fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. Il Sindaco può disporre con specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora ovvero per i locali abitati da un numero eccessivo di persone tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.

4. Gli edifici e le aree in disuso devono essere mantenuti in sicurezza ed in stato decoroso. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, anche chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.
5. Il Comune procederà a diffidare i proprietari e/o i locatari che non rispettino le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, invitandoli ad adeguarsi entro un termine congruo e copia del provvedimento di diffida sarà affisso sull'ingresso dello stabile. Contestualmente viene data comunicazione al proprietario e/o locatario che in caso di mancato adempimento si procederà d'ufficio imputando ai medesimi le relative spese.

Art. 16 - Cautele per oggetti sospesi, liquidi e polveri

1. E' fatto obbligo di fissare adeguatamente con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso.
2. E' fatto divieto di produrre lo stillicidio di acqua o di altri liquidi, con eccezione per le aree agricole ed i giardini, ovvero di causare la caduta di terra o l'emissione di polveri ad esempio sbattendo tappeti, tovaglie e simili.

Art. 17 - Conduzione sicura e custodia di cani e altri animali

1. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario o il detentore di un cane, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale, ha l'obbligo:
 - a) di utilizzare sempre il guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1,50 quando si trova al di fuori delle aree specifiche per cani;
 - b) di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane sia in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali sia a seguito di semplice richiesta delle autorità competenti. E' sempre obbligatoria sui mezzi pubblici di trasporto. Si considera come privo di museruola il cane che la porta in modo non corretto o che, sebbene ne sia munito, riesca comunque a mordere;
 - c) di detenere le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere e/o rimuovere gli escrementi e di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.

Come previsto dal D.P.R. n. 320/54 non si applicano le disposizioni lett. a) e b) per i cani delle forze armate, delle forze di polizia e della protezione civile quando sono utilizzati per servizio.

2. Il possesso e la conduzione di cani pericolosi, in base a certificazione del medico veterinario o in quanto appartenenti alle razze elencate in provvedimenti emanati da autorità nazionali o locali, è vietato ai soggetti indicati negli stessi provvedimenti nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti e agli inabilitati per infermità.

3. E' vietato l'addestramento dei cani inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero la loro sottoposizione a doping così come definito all'art. 1 cc 2 e 3 della L. 376/2000. Chiunque possieda un animale di cui sopra, nonché il proprietario di cane dichiarato a rischio elevato di aggressività dai Servizi Veterinari dell'ASL, ha comunque l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa specifica per la responsabilità dei danni causati a terzi. In caso di mancata stipulazione della polizza assicurativa, sentito anche il Servizio veterinario, si può procedere a sequestro amministrativo del cane, che sarà restituito al proprietario solo a seguito di stipulazione e attivazione della stessa. Le spese per la custodia, il mantenimento e la cura delle condizioni di salute dell'animale saranno a carico del proprietario.
4. E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.
5. I cani devono essere tenuti in modo da non oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.

Art. 18 - Frequentazione di spazi pericolosi per l'incolumità individuale

1. E' fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali si possa essere causa di pericolo e/o fastidio/intralcio per i passanti.
2. E' vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità.

CAPO II - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 19 - Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro

1. Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità.
2. E' fatto divieto a chiunque di causare col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o compiere atti contrari alla pubblica decenza.
3. E' fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.
4. E' vietato insudiciare e/o abbandonare e/o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.
5. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, nella normativa generale e settoriale, è fatto obbligo a chiunque eserciti qualsiasi attività mediante l'utilizzazione di strutture7banchi di vendita collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o

di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, nonché all'effettuazione delle operazioni necessarie a svolgere una corretta e puntuale raccolta differenziata dei rifiuti.

6. E' fatto obbligo agli amministratori dei condomini di apporre all'esterno dei fabbricati, in un luogo accessibile anche a terzi, una targhetta riportante l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore ai sensi dell'art. 1129 C.C..

Art. 20 - Attività di carico e scarico di merci e materiali

1. Durante le attività di carico e scarico merci occorre adottare tutte le necessarie cautele ed accorgimenti al fine di non creare pericolo e/o intralcio ad altri soggetti. Se nel caricare, scaricare o trasportare merci o altro materiale di qualsiasi specie, il suolo pubblico rimane ingombro o sporco, i soggetti interessati al carico, allo scarico o al trasporto devono provvedere immediatamente allo sgombero e alla pulizia. Obbligato in solido è il destinatario della merce cui compete a propria cura e spese la pulizia in caso d'inadempienza dei soggetti di cui sopra. In caso di rifiuto o inottemperanza all'obbligo di ripristino si procederà ai sensi degli artt. 46 e 47.

Art. 21 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

1. In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a) compiere atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possono recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli o inconvenienti, nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - b) esercitare il campeggio o dimorare in tende, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o ad uso pubblico e in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Locale allontana i trasgressori intimando sul verbale di accertamento l'immediato ripristino dei luoghi e procede al sequestro delle attrezzature utilizzate. In caso di rifiuto o inottemperanza all'obbligo di ripristino, si procederà ai sensi degli artt. 46 o 47 del presente Regolamento;
 - c) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
 - d) salire in piedi o utilizzare in modo improprio le panchine, sedersi o sdraiarsi anche per dormire sui monumenti e sui gradini di accesso degli edifici prospicienti la pubblica via, quando il fatto sia contrario al decoro urbano o limiti il libero utilizzo degli spazi pubblici ovvero la loro fruizione;
 - e) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi, pericolosi o indecorosi nei confronti degli altri per l'elevato tono di voce, l'atteggiamento aggressivo o petulante o

- questuante o svolgendo attività di meretricio che causi disturbo alle persone impedendo, di fatto, la fruizione degli spazi da parte dei cittadini;
- f) vendere merci e/o offrire servizi con grida o altri comportamenti molesti come ad esempio la pulizia o il lavaggio di vetri, fari o altre parti di veicoli. Per tale violazione è sempre disposto il sequestro amministrativo ai fini della confisca dei mezzi utilizzati, della merce e dei proventi derivanti da attività illecite;
 - g) organizzare, promuovere e partecipare, proponendo ai passanti di prendervi parte, al gioco di azzardo come ad esempio il cosiddetto “*gioco delle tre carte*”, “*gioco delle tre campanelle*” o simili. Per tale violazione è sempre disposto il sequestro amministrativo, ai fini della confisca, dei mezzi utilizzati compreso il denaro delle giocate;
 - h) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali, salvo che nei luoghi autorizzati o privati;
 - i) somministrare/abbandonare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici o ad altri animali ed in particolare a piccioni (*columba livia domestica*) presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall’Amministrazione Comunale;
 - j) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti, i cestini per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani, abbandonare i rifiuti fuori dai contenitori, utilizzare i cestini stradali per conferire rifiuti urbani o speciali;
 - k) nelle aree verdi pubbliche è vietato consumare o detenere a scopo di consumo bevande alcoliche in contenitori di vetro e/o metallo o di altra tipologia, al di fuori dei luoghi di somministrazione all’uopo destinati e fatte salve le modalità di somministrazione contenute in regolamenti e/o in autorizzazioni temporanee.
 - l) far bere animali direttamente dall’erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
 - m) usare bombolette spray di vernice, o vernice/tinture di qualsiasi genere, per sporcare le persone, imbrattare o disegnare graffiti sui muri senza autorizzazione, sul suolo, sulle attrezzature, sui segnali stradali e su ogni bene pubblico;
 - n) danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni o disegni monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati, visibili dalla pubblica via, le loro pertinenze, porte, muri, nonché le panchine, le strade/carreggiate, i marciapiedi, gli alberi e qualsiasi altro manufatto e/o struttura/infrastruttura.

Art. 22 - Attività proibite e uso del suolo pubblico

1. Sul suolo e sull’area pubblica o di pubblico uso è proibita ogni attività che lo deteriori, lo alteri o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio e/o pericolo alla collettività.
2. E’ fatto divieto agli artisti di strada, durante le loro esibizioni, stazionare nello stesso posto per un periodo continuativo superiore alle 3 (tre) ore. L’eventuale spostamento, dopo il periodo temporale anzidetto, non potrà avvenire a meno di 300 metri lineari di distanza dal punto precedente. L’attività è comunque sempre vietata:
 - a) davanti all’entrata di chiese o altri edifici di culto negli orari delle funzioni;
 - b) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;

- c) in prossimità delle scuole negli orari di attività;
 - d) dalle ore 23,00 alle ore 9,00 del giorno successivo, su tutto il territorio eccetto che nelle manifestazioni autorizzate.
3. E' vietato in tutto il territorio comunale l'accattonaggio petulante e/o molesto e/o con l'impiego di minori. Inoltre, nei parcheggi pubblici o di uso pubblico, nelle zone adiacenti ad ospedali, luoghi di cura, strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, nelle aree di sosta a servizio di strutture commerciali è vietato porre in essere comportamenti finalizzati a chiedere insistentemente a chiunque si trovi in quei luoghi denaro o altra utilità. Per tali violazioni è sempre disposto il sequestro amministrativo ai fini della confisca dei mezzi utilizzati e dei proventi derivanti dall'attività illecita ai sensi dell'art. 49 comma 13.
4. E' sempre vietato collocare qualsiasi oggetto o manufatto sul suolo pubblico senza la preventiva autorizzazione. Per tale violazione è prevista anche la sanzione accessoria della rimozione immediata dell'occupazione abusiva.

Art. 23 - Esecuzione di giochi in luogo pubblico

1. Salvo espresso divieto, sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, diversa dalla sede stradale, è consentito eseguire giochi senza arrecare disturbo, pregiudizio o pericolo a persone o cose. E' sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti.
2. Nei luoghi dove vi è un considerevole afflusso di persone non è consentito giocare con attrezzature, skateboard, overboard o acceleratori di velocità, pattini ed altri giochi che creano intralci e/o pericoli per i pedoni, specie sui marciapiedi. I soggetti di cui all'art. 3 possono intervenire e impartire cautele e/o prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e private.
3. Nel caso in cui i giochi organizzati da più persone, con o senza l'utilizzo di strutture fisse o mobili, siano stati autorizzati, devono essere rispettate le eventuali prescrizioni.

Art. 24 - Tende, insegne, mostre, targhe e monumenti.

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento urbanistico edilizio e dal Regolamento Comunale in materia di mezzi pubblicitari e insegne, la collocazione o la modificazione di tende, insegne, targhe, bacheche e simili, è soggetta ad autorizzazione comunale.
2. Ogni monumento, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzato dal Comune.
3. Gli oggetti e arredi di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenuti puliti e mantenuti in buono stato e, in caso d'inosservanza del presente obbligo, l'Amministrazione Comunale può revocare l'autorizzazione. Si procederà alla rimozione delle opere non autorizzate ai sensi degli artt. 46 e 47 del presente regolamento.
4. L'Amministrazione Comunale può apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale.

Art. 25 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri

1. Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio, a salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie e piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
2. Qualora gli edifici privati vengano danneggiati, deturpati, imbrattati con scritti, affissioni, disegni o macchie i proprietari o i locatari, devono provvedere tempestivamente alla loro eliminazione ed al ripristino del decoro dei fabbricati e, nel caso in cui questi non vi provvedano, tale intervento potrà venir eseguito di ufficio, con azione di rivalsa nei loro confronti.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà, senza preavviso, provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti ponendo a carico dei proprietari le spese.

Se individuati resta a carico dei responsabili provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti danneggiati e/o deturpati.

3. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici e delle aree prospicienti, nei casi in cui non provvedano spontaneamente i proprietari, il Sindaco, con propria ordinanza, su proposta dei competenti uffici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici. In caso di inosservanza potrà provvedere l'Ente con rivalsa per le spese sostenute.
4. E' inoltre vietato:
 - a) collocare oggetti, esporre panni stesi in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile sulle facciate dei fabbricati in vista al pubblico passaggio, specie sulle vie principali dei centri abitati;
 - b) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si venga autorizzati, sulle altrui proprietà.

Art. 26 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane

1. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche è vietato:
 - a) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale, sia migrante;
 - b) cogliere fiori, strappare fronde e/o recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento;
 - c) calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto è espressamente segnalato;
 - d) transitare o sostare con veicoli a motore, fatti salvi i velocipedi ed eventualmente i veicoli elettrici espressamente autorizzati, sui viali interni dei giardini pubblici, su

quelli riservati ai pedoni e in genere fuori dei viali e delle strade appositamente destinati, ove si applica il Codice della Strada;

- e) al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri;
 - f) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli e/o danneggiarli;
 - g) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini con modalità diversa dalla loro naturale destinazione o, comunque, da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati;
 - h) al di fuori delle aree appositamente attrezzate o destinate, utilizzare pattini a rotelle, skateboard o altri acceleratori di andatura in modo da arrecare danno o pericolo agli altri utenti.
2. All'interno dei parchi, giardini e aree verdi pubbliche è vietato l'esercizio di attività di noleggio di cavalli, carrozzelle, velocipedi, macchinine per bambini, pattini o altre attrezzature senza preventiva autorizzazione.
 3. I gestori delle attività di cui al comma 2 hanno l'obbligo di vigilare sul corretto uso delle attrezzature noleggiate, di pulire lo spazio usato per l'attività, di riporre le attrezzature al termine dell'attività, di indicare e rispettarne l'orario, di esporre i prezzi relativi al noleggio di ciascun mezzo in rapporto al periodo d'uso.
 4. Nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquea pubblica è vietato fare il bagno, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale, immergere oppure lavare oggetti o animali, gettarvi cose. Nei casi in cui la tradizione preveda di lanciarvi monete, le monete stesse, una volta lanciate, appartengono al Comune, o al gestore del luogo, ed è proibito a chiunque di impossessarsene.

Art. 27 - Recinzione e manutenzione terreni

1. Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e alle condizioni igieniche del luogo.
2. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni e dalle proprietà private causando danno o pericolo o impedimento alla fruizione di spazi pubblici o di percorsi pedonali o ciclabili.
3. Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni, i proprietari non devono utilizzare materiali pericolosi per la loro tipologia o per come sono impiegati.

Art. 28 - Pulizia fossati

1. Fatti salvi gli obblighi in capo agli Enti Istituzionali competenti, l'utilizzatore del fondo o del terreno o il proprietario hanno l'obbligo di mantenere i fossi e i canali di scolo costantemente sgombri da detriti, terra, vegetazione e da altro materiale di qualsiasi natura indebitamente riversato dentro l'alveo, in modo che, anche in caso di precipitazioni abbondanti e persistenti o di piene improvvise, il deflusso delle acque abbia luogo senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie

contigue, per evitare il ristagno delle acque, tali da causare l'emissione di cattivi odori o la proliferazione di animali o insetti infestanti.

2. L'utilizzatore del fondo o del terreno o il proprietario dovrà provvedere senza ritardo a idonei interventi di pulizia e di bonifica e comunque entro un termine non superiore a 10 giorni dalla contestazione o notifica del verbale di accertamento di violazione.

CAPO III - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITA' DELLE PERSONE

Art. 29 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.
2. E' fatto divieto a chiunque, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, avendo riguardo soprattutto all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento.
3. E' particolarmente tutelata la fascia oraria che va dalle ore 22,00 alle ore 07,00 dei giorni feriali e dalle ore 22,00 fino alle ore 09,00 dei giorni festivi, durante i suddetti orari ogni comportamento si deve conformare al principio di cui al precedente comma 2. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, spettacoli ed iniziative similari, impongono prescrizioni che tengano conto di contemperare lo svolgimento gli eventi con la tutela della quiete pubblica.
4. Il Comune riconosce il diritto dei bambini/ragazzi al gioco e alle attività ricreative nei cortili, nei giardini e nelle aree scoperte delle abitazioni private, fatte salve le fasce orarie indicate nel precedente comma 3, alle quali si aggiunge l'arco temporale tra le ore 13,00 e le ore 15,30 a tutela del riposo.

Art. 30 - Rumori e schiamazzi per le strade

1. E' fatto divieto a chiunque di recare disturbo con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione.
2. Fermi restando i limiti previsti dall'art. 350 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.
3. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.

Art. 31 - Disturbo procurato da detenzione di cani o altri animali

1. Il detentore di cani o altri animali in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, è obbligato ad interrompere le condizioni di disturbo alla pubblica quiete e al riposo,

anche di persone singole, impedendo insistenti e prolungati latrati o guaiti che superino la normale tollerabilità.

2. Dovrà, altresì, mantenere le condizioni d'igiene evitando l'insudiciamento e il diffondersi di cattivi odori. Gli agenti, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore dell'animale, gli intimano di far cessare nell'immediato le condizioni di disturbo e procedono, altresì, ad inviare la segnalazione all'ASL competente per le verifiche del caso.

Art. 32 - Disturbo procurato dall'uso di dispositivi antifurto

1. E' fatto divieto in qualsiasi luogo della città, sia pubblico che privato, di installare dispositivi antifurto tarati in modo tale da avere un funzionamento sonoro superiore a 2 (due) minuti continuativi e, in ogni caso, una durata, anche se intervallata da pause, superiore a 15 (quindici) minuti complessivi.

Art. 33 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private e nelle loro pertinenze non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbo, che superino la normale tollerabilità, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico e gli utensili per le piccole manutenzioni che producono rumore o vibrazioni, non devono essere utilizzate dalle ore 19.00 alle ore 08.00 nei giorni feriali e dalle ore 19.00 fino alle ore 10,00 nei giorni festivi e dalle ore 13.30 alle ore 14.30 di tutti i giorni.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini secondo la normale tollerabilità.
4. Nelle abitazioni private lo spostamento di mobili, oggetti o materiali deve avvenire con tutte le cautele per evitare frastuono o rumore e comunque è vietato dalle ore 19,00 alle ore 7,30 del mattino seguente nei giorni feriali e dalle ore 19.00 fino alle ore 10,00 nei giorni festivi, nonché tra le ore 13,30 e le ore 14,30 di tutti i giorni.

Art. 34 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12.30 alle ore 15.30 e dalle ore 20.00 alle ore 9.00 se i suoni sono alti al punto che si percepiscono dalle abitazioni vicine, recando disturbo.

Art. 35 - Biblioteche civiche

1. A tutela della corretta fruizione e della sicurezza degli utenti delle biblioteche civiche, è vietato ai frequentatori delle stesse porre in essere comportamenti tali da arrecare disturbo

o molestia agli utenti e/o arrecare danni alle strutture. Il bibliotecario ha la facoltà di allontanare le persone che si rendano responsabili dei comportamenti vietati. L'inottemperanza all'invito di allontanamento dai locali della biblioteca comporta l'allontanamento coattivo del responsabile della violazione, da parte degli organi di vigilanza.

CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 36 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa autorizzata ed esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.
2. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.
3. Su tutto il territorio comunale le vetrine e i locali interni dei negozi, dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali in genere, che si trovino anche temporaneamente in stato di inattività o dismessi, devono essere tenuti puliti e in ordine. E' necessario ricorrere ad adeguata tamponatura della vetrina, quando siano in corso lavori di manutenzione di lunga durata o il negozio si trovi in un periodo di inattività da almeno tre mesi. Per i locali inattivi dal punto di vista commerciale da oltre tre mesi, insistenti negli assi commerciali principali della Città, al fine di assicurare il decoro e l'immagine coordinata dei fronti commerciali, l'obbligo di tamponatura delle vetrine potrà essere ottemperato eventualmente attraverso pannelli/pellicole uniformati a carattere non commerciale che riproducono immagini suggestive della città e delle sue eccellenze storiche e culturali secondo il modello approvato e fornito, a richiesta, dall'Amministrazione Comunale.

Art. 37 - Negozi e articoli per soli adulti

1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.
2. Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

Art. 38 - Obbligo di vendita delle merci esposte

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.
2. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita e delimitare l'esposizione.

Art. 39 - Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada

1. Sul suolo pubblico o ad uso pubblico ogni esposizione di merce fuori dai negozi, deve essere preventivamente autorizzata.
2. Ogni merce esposta per la vendita non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
3. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno o pericolo.
4. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.
5. E vietato esporre merce o oggetti che possano sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti. I prodotti alimentari esposti in cassette o altri contenitori devono sempre essere sollevati dal suolo per almeno 30 (trenta) centimetri.

Art. 40 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune

1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private, senza la preventiva formale autorizzazione dell'Ente.

Art. 41 - Mestieri ambulanti e altre attività

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 42 del Regolamento, l'esercizio di mestieri ambulanti o altre attività nell'ambito del territorio comunale deve essere autorizzato.
2. Per particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni l'Amministrazione Comunale può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio delle attività di cui trattasi.

Art. 42 - Pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti

1. Gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal comune. Le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori per la raccolta differenziata.
2. Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.

3. A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.
4. Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:
 - a) attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
 - b) tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione.
5. L'Amministrazione Comunale, in occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza, impartire disposizioni o specificazioni.

Art. 43 - Raccolta vestiario o altri oggetti usati

1. Chiunque svolge l'attività di raccolta autorizzata di vestiario o altri oggetti usati, deve aver cura di svuotare periodicamente i raccoglitori, in modo che non si creino situazioni indecorose di accumulo di materiale fuori dagli stessi. Durante le operazioni di raccolta o sgombero non devono crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico, nonché di disagio o fastidio per la cittadinanza.

Art. 44 – Commercio in forma itinerante

1. In attuazione delle disposizioni normative in materia (art. 28 c. 16 del D.Lgs. n. 114/98) è vietato l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante mediante soste o fermate:
 - a) per motivi di salvaguardia della circolazione stradale in corrispondenza o a meno di 5 metri dalle intersezioni stradali, sugli attraversamenti pedonali, nei punti in cui l'attività possa recare pericolo e/o intralcio alla viabilità stradale, sia veicolare che pedonale, nonché sui marciapiedi salvo specifica autorizzazione;
 - b) per ragioni di salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e architettonico, sulle seguenti vie del centro: Via Indipendenza, Piazza Matteotti, Corso Mazzini e le piazze ad esso afferenti e limitrofe, Via F. De Seta (Bellavista), Via Arcivescovado (Duomo), Piazza Rosario, area antistante il Teatro Politeama.
2. Con specifica deliberazione della Giunta Comunale potranno essere introdotte limitazioni su altre strade comunali per particolari e specificati motivi.
3. E' disposta la confisca delle merci e delle attrezzature alla seconda violazione dei divieti previsti al comma 1, accertata nell'anno solare. Alla seconda violazione consegue altresì la sospensione dell'attività di vendita per un periodo fino a venti giorni (art. 29 c. 3 D.Lgs. n. 114/98).

Art. 45 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire o depositare per la libera acquisizione

qualsiasi oggetto, giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.

2. E' sempre vietata la collocazione di volantini sui veicoli in sosta. È vietata altresì la distribuzione sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche di volantini a scopo commerciale, è consentita la distribuzione nelle cassette postali dei privati, salvo specifica diversa disposizione del proprietario oppure del condominio, resa nota con affissione di avviso scritto.
3. Nel caso in cui non sia possibile identificare il trasgressore, le sanzioni per le violazioni del presente articolo saranno a carico del beneficiario/utilizzatore e/o colui che produce/vende/fornisce la merce o i servizi oggetto del messaggio pubblicitario, come obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81 e dell'art. 6 c.2 D.Lgs. 507/93.

TITOLO III – RIMESSA IN PRISTINO E SANZIONI

CAPO I - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 46 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

1. Nel caso che, a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento, sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento intimando tale obbligo al trasgressore. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
2. In caso di mancata ottemperanza gli organi deputati al controllo avranno facoltà, quando possibile, eventualmente eliminando i vincoli imposti con catene o altri ancoraggi a protezione, di rimuovere immediatamente gli oggetti, che saranno custoditi a cura del Comune e a spese dell'interessato.
3. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione e non sia possibile procedere ai sensi del comma 2, nei suoi confronti si commina la sanzione di cui all'art. 49 comma 10 e/o 11 e si applicano le disposizioni di cui all'art. 47.

Art. 47 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

1. Se il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, conseguente alla violazione di una delle disposizioni del presente regolamento, sia di non immediata attuabilità, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento, intimando l'obbligo al trasgressore. Copia del verbale con specifico rapporto viene inviato al Dirigente competente il quale procederà ad ordinare la rimessa in pristino o la rimozione delle opere.

2. Qualora il trasgressore non ottemperi, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 49 comma 10 e/o 11 e si provvede al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

CAPO II – SANZIONI

Art. 48 - Sistema sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della L. 689/1981 e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
2. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente Regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
3. L'autorità competente ad applicare le sanzioni, a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art. 18 della L.689/81 è individuata nel Dirigente competente per materia individuato in base all'Organizzazione Amministrativa dell'Ente. I proventi sono destinati al Comune.
4. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente Regolamento è la Polizia Locale e gli appartenenti alle Forze di Polizia. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria.
5. I soggetti di cui al precedente comma 4 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento delle violazioni del presente Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art. 49 - Sanzioni e procedure

1. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
2. Lo svolgimento di attività in modo non conforme alle concessioni o autorizzazioni rilasciate, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
3. Chiunque viola le disposizioni dei seguenti articoli del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da Euro 25,00 a Euro 150,00**:
 - a) art. 8 comma 3
 - b) art. 17 comma 1 lettera a) – b) – c);
 - c) art. 18 commi 1 e 2;

- d) art. 19 comma 6;
 - e) art. 21 comma 1 lettere c) – d) – k) – l);
 - f) art. 21 comma 1 lettera J) con rimozione e ripristino stato dei luoghi;
 - g) art. 22 comma 2;
 - h) art. 23;
 - i) art. 24 commi 1 – 2 – 3 con rimozione delle opere;
 - j) art. 27;
 - k) art. 29;
 - l) art. 30;
 - m) art. 31 comma 1;
 - n) art. 32;
 - o) art. 33;
 - p) art. 34;
 - q) art. 35;
 - r) art. 36 commi 1 e 2;
 - s) art. 38;
 - t) art. 43;
 - u) art. 45;
4. Chiunque viola le disposizioni dei seguenti articoli del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da Euro 50,00 a Euro 300,00**:
- a) art. 17 comma 4;
 - b) art. 19 commi 2 – 3 – 5;
 - c) art. 20 con rimozione e ripristino stato dei luoghi;
 - d) art. 28;
 - e) art. 31 comma 2 con segnalazione all’A.S.L.;
 - f) art. 36 comma 3;
 - g) art. 39;
 - h) art. 49 comma 7;
5. Chiunque viola le disposizioni dei seguenti articoli del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da Euro 100,00 a Euro 300,00**:
- a) art. 5;
 - b) art. 7;
6. Chiunque viola le disposizioni dei seguenti articoli del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da Euro 50,00 a Euro 500,00**:
- a) art. 8 commi 1 e 2;
 - b) art. 10;
 - c) art. 11;
 - d) art. 12;
 - e) art. 15 commi 1 – 2 – 3;
 - f) art. 17 comma 2;

- g) art. 17 comma 3 si può applica il sequestro dei cani dichiarati aggressivi in caso di mancata stipula d'assicurazione per danni a terzi;
 - h) art. 19 comma 4 con rimozione e ripristino stato dei luoghi;
 - i) art. 21 comma 1 lettera b) con ripristino stato dei luoghi e sequestro attrezzature;
 - j) art. 21 comma 1 lettera f) con sequestro ai fini della confisca dei mezzi utilizzati, merce, proventi attività illecita;
 - k) art. 21 comma 1 lettera g) con sequestro dei mezzi e materiali utilizzati e dei soldi delle giocate;
 - l) art. 22 comma 3 con sequestro ai fini della confisca dei mezzi utilizzati e dei proventi dell'attività illecita;
 - m) art. 22 comma 4 con rimozione e ripristino stato dei luoghi;
 - n) art. 35;
 - o) art. 26 comma 2;
 - p) art. 37;
 - q) art. 42;
 - r) art. 44, alla seconda violazione nell'anno solare sequestro ai fini della confisca della merce e attrezzature e sospensione autorizzazione fino a 20 giorni;
 - s) art. 49 comma 2;
7. Chiunque viola ogni altra disposizione del Regolamento che non è richiamata nei precedenti commi del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da Euro 25,00 a Euro 300,00**.
8. Ferme restando le disposizioni normative, qualora ai sensi del presente Regolamento sia richiesto un titolo abilitativo, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività.
9. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche la lesione di un interesse giuridico protetto da norma regolamentare diversa, nel qual caso si applica anche la sanzione prevista dalla disposizione violata del presente Regolamento.
10. Qualora alla violazione di norme di Regolamento o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione delle sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per la violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità diretta sostitutiva.
11. Nel caso in cui le violazioni delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie, prevedano la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, qualora il trasgressore e/o l'obbligato in solido non vi ottemperino sono soggetti alla sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da Euro 80,00 a Euro 500,00** e si procederà all'esecuzione d'ufficio addebitando loro le spese.

12. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento dirigenziale di cui agli articoli 46 e/o 47, o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da Euro 80,00 a Euro 500,00**.
13. In tutti i casi in cui sia prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca, l'organo che accerta la violazione procede al sequestro delle cose o delle attrezzature oggetto di confisca redigendo specifico verbale. Ai sensi dell'art. 13 L. 689/1981 è, inoltre, sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolge qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da Euro 80,00 a Euro 500,00**.

Art. 50 – Entrata in vigore e abrogazione di norme previgenti

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio.
2. Dalla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nel previgente Regolamento di Polizia Urbana e in altre norme regolamentari incompatibili o in contrasto con il presente Regolamento.

SCHEMA RIASSUNTIVO VIOLAZIONI

p.m.r. = pagamento in misura ridotta

Articolo del RPU violato	Limite minimo e massimo della sanzione edittale	Sanzione accessoria
Art. 5	da € 100,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00	
Art. 7	da € 100,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00	
Art. 8 comma 1 e 2	da € 50,00 a € 500,00 p.m.r. € 100,00	
Art. 8 comma 3	da € 25,00 a € 150,00 p.m.r. € 50,00	RIMOZIONE
Art. 10	da € 50,00 a € 500,00 p.m.r. € 100,00	
Art. 11	da € 50,00 a € 500,00 p.m.r. € 100,00	
Art. 12	da € 50,00 a € 500,00 p.m.r. € 100,00	
Art. 15 commi 1 – 2 – 3	da € 50,00 a € 500,00 p.m.r. € 100,00	
Art. 17 comma 1 lett. a) b) c)	da € 25,00 a € 150,00 p.m.r. € 50,00	
Art. 17 comma 2	da € 50,00 a € 500,00 p.m.r. € 100,00	

Articolo del RPU violato	Limite minimo e massimo della sanzione edittale	Sanzione accessoria
Art. 17 comma 3	da € 50,00 a € 500,00 p.m.r. € 100,00	Si può applicare la misura cautelare del SEQUESTRO dei cani dichiarati aggressivi in caso di mancata stipula assicurazione per danni a terzi
Art. 17 comma 4	da € 50,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00	
Art. 18 commi 1 e 2	da € 25,00 a € 150,00 p.m.r. € 50,00	
Art. 19 commi 2 – 3 – 5	da € 50,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00	
Art. 19 comma 4	da € 50,00 a € 500,00 p.m.r. € 100,00	RIMOZIONE e RIPRISTINO
Art. 19 comma 6	da € 25,00 a € 150,00 p.m.r. € 50,00	
Art. 20	da € 50,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00	RIMOZIONE e RIPRISTINO
Art. 21 comma 1 lett b)	da € 50,00 a € 500,00 p.m.r. € 100,00	RIPRISTINO DEI LUOGHI E SEQUESTRO DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER IL CAMPEGGIO
Art. 21 comma 1 lettere c) – d) – k) – l)	da € 25,00 a € 150,00 p.m.r. € 50,00	
Art. 21 comma 1 lett. f)	da € 50,00 a € 500,00 p.m.r. € 100,00	SEQUESTRO AI FINI DELLA CONFISCA DEI MEZZI UTILIZZATI, MERCE, PROVENTI ATTIVITA' ILLECITA
Art. 21 comma 1 lett. g)	da € 50,00 a € 500,00 p.m.r. € 100,00	SEQUESTRO MEZZI E MATERIALI UTILIZZATI, SOLDI DELLE GIOCATE

Articolo del RPU violato	Limite minimo e massimo della sanzione edittale	Sanzione accessoria
Art. 21 comma 1 lett. j)	da € 25,00 a € 150,00 p.m.r. € 50,00	RIMOZIONE e RIPRISTINO
Art. 22 comma 2	da € 25,00 a € 150,00 p.m.r. € 50,00	
Art. 22 comma 3	da € 50,00 a € 500,00 p.m.r. € 100,00	SEQUESTRO AI FINI DELLA CONFISCA MEZZI UTILIZZATI E PROVENTI ATTIVITA' ILLECITA
Art. 22 comma 4	da € 50,00 a € 500,00 p.m.r. € 100,00	RIMOZIONE e RIPRISTINO
Art. 23	da € 25,00 a € 150,00 p.m.r. € 50,00	
Art. 24 commi 1, 2, 3	da € 25,00 a € 150,00 p.m.r. € 50,00	RIMOZIONE DELLE OPERE
Art. 25	da € 50,00 a € 500,00 p.m.r. € 100,00	
Art. 26 comma 2	da € 50,00 a € 500,00 p.m.r. € 100,00	
Art. 27	da € 25,00 a € 150,00 p.m.r. € 50,00	
Art. 28	da € 50,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00	
Art. 29	da € 25,00 a € 150,00 p.m.r. € 50,00	

Articolo del RPU violato	Limite minimo e massimo della sanzione edittale	Sanzione accessoria
Art. 30	da € 25,00 a € 150,00 p.m.r. € 50,00	
Art. 31 c. 1	da € 25,00 a € 150,00 p.m.r. € 50,00	
Art. 31 c. 2	da € 50,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00	SEGNALAZIONE ASL
Art. 32	da € 25,00 a € 150,00 p.m.r. € 50,00	
Art. 33	da € 25,00 a € 150,00 p.m.r. € 50,00	
Art. 34	da € 25,00 a € 150,00 p.m.r. € 50,00	
Art. 35	da € 25,00 a € 150,00 p.m.r. € 50,00	
Art. 36 commi 1 e 2	da € 25,00 a € 150,00 p.m.r. € 50,00	
Art. 36 comma 3	da € 50,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00	
Art. 37	da € 50,00 a € 500,00 p.m.r. € 100,00	
Art. 38	da € 25,00 a € 150,00 p.m.r. € 50,00	
Art. 39	da € 50,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00	

NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI CATANZARO

Articolo del RPU violato	Limite minimo e massimo della sanzione edittale	Sanzione accessoria
Art. 42	da € 50,00 a € 500,00 p.m.r. € 100,00	
Art. 43	da € 25,00 a € 150,00 p.m.r. € 50,00	
Art. 44	da € 50,00 a € 500,00 p.m.r. € 100,00	ALLA SECONDA VIOLAZIONE NELL'ANNO SOLARE SEQUESTRO AI FINI DELLA CONFISCA MERCE E ATTREZZATURE E SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE FINO A 20 GIORNI
Art. 45	da € 25,00 a € 150,00 p.m.r. € 50,00	
Art. 49 comma 2	da € 50,00 a € 500,00 p.m.r. € 100,00	
Art. 49 comma 7	da € 50,00 a € 300,00 p.m.r. € 100,00	
Art. 49 commi 10 – 11 – 12	da € 80,00 a € 500,00 p.m.r. € 160,00	
Tutte le restanti violazioni	da € 25,00 a € 300,00 p.m.r. € 50,00	

ALLEGATO A

